

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta dalla Società, nonché secondo le seguenti prescrizioni, ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

1. l'impianto mobile può operare esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti;
2. l'impianto dovrà essere attrezzato con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
3. le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
4. devono essere previste annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite umidificatori;
5. devono essere adottati schermi sonori, specialmente in presenza di limitrofi centri abitativi, nel rispetto delle prescrizioni attuative della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e s. mm. ii;
6. in presenza di piogge l'attività non deve dare formazione a possibile dilavamento e dispersione dei materiali;
7. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
8. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
9. deve essere evitata la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli; qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti, concordandoli con i competenti organi di controllo;
10. l'esercizio dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed adeguatamente aggiornato, mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
11. tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione, in particolare, è opportuno che la movimentazione dei rifiuti avvenga in modo da:
 - ✓ garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
 - ✓ evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - ✓ evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - ✓ salvaguardare la fauna e la flora;
 - ✓ evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
12. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale che sia edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, sia informato della pericolosità degli stessi e sia dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
13. i rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni contenute nell'art. 183 c. 1, lettera m del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
14. i rifiuti ottenuti attraverso il processo svolto dovranno essere identificati con i codici CER;
15. per la classificazione di rifiuti con codici CER con voce a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;
16. i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
17. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, così come previsto dall'art. 190 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
18. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
19. con riferimento al tempo trascorso dalla data di certificazione di conformità dell'impianto mobile autorizzato, da parte della Società devono essere programmate revisioni che verifichino il mantenimento dei parametri di funzionalità, di sicurezza e di acustica del macchinario;
20. comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate;
21. in caso di inutilizzo, collocare l'impianto in ricovero presso la sede dichiarata dalla Società.